Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 maggio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1955, n. 363.

Istituzione in Capodistria dell'Ufficio del Rappresentante del Governo italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito in Capodistria l'Ufficio del Rappresentante del Governo italiano.

Il presente decreto ha effetto dal 5 ottobre 1954 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 154. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 364.

Regolamento degli esami per la promozione al grado 8° del ruolo per i Servizi tecnici del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo *A* del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo *A*;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo per i servizi tecnici del Ministero degli affari esteri sono banditi con appositi decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Essi si svolgono secondo le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 2.

I bandi dei concorsi e degli esami sono pubblicati nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Diretta comunicazione ne viene data a tutti i funzionari che si trovino nelle condizioni prescritte per potervi partecipare.

Gli aspiranti devono farne domanda al Ministero entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale del rispettivo bando.

Per i funzionari in servizio presso sedi diplomatiche e consolari, la domanda deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di dieci giorni, al capo della Rappresentanza diplomatica da cui gli interessati dipendono, per l'inoltro al Ministero.

Le domande dei candidati in servizio presso l'Amministrazione centrale, presso gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, presso organismi internazionali o altrove, devono essere presentate direttamente al Ministero.

I candidati eventualmente fuori sede devono indicare dove possano esser fatte loro le comunicazioni relative.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 4° ed è composta di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6°, di un consigliere di Stato e di un professore di Università, di ruolo o fuori ruolo.

Alla Commissione possono essere aggregati quali esperti per le lingue straniere professori ordinari o straordinari o incaricati nelle Università, ovvero professori ordinari di Istituti di istruzione media.

Segretario della Commissione è un funzionario di gruppo A del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore all'8°.

Art. 4.

L'esame di concorso per merito distinto comprende cinque prove scritte (delle quali una di carattere pratico) ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) diritto civile e del lavoro;

b) economia politica;

c) lingua francese (traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario);

d) altra lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, portoghese (traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario);

e) prova pratica, consistente nello svolgimento di un tema di carattere professionale. In tale svolgimento i candidati potranno particolarmente riferirsi alle esperienze o conoscenze inerenti alla sede in cui si trovano o a quelle in cui hanno prestato servizio in precedenza.

La prova orale, oltre che sulle stesse materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

1) diritto amministrativo;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

3) nozioni di diritto della navigazione.

Art. 5.

L'esame di idoneità comprende quattro prove scritte (delle quali una di carattere pratico) ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle materie indicate alle lettere *a*), *c*), *d*), ed *e*) dell'articolo precedente e la prova orale verte, oltre che sulle materie dell'esame scritto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo.

Art. 6.

Le prove di esame hanno luogo nelle sedi indicate nel bando di concorso.

La durata massima di ciascuna prova scritta è fissata in otto ore. Per le prove di lingua straniera la durata massima è fissata in sei ore.

Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano la diramazione dei temi e dei testi delle traduzioni può essere fatta anche per telegramma.

Art. 7

Il coefficiente relativo all'anzianità, agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è fissato dal Consiglio di amministrazione in base alle informazioni ed agli atti comunicati al Consiglio dall'Ufficio del personale.

Per la valutazione del coefficiente di anzianità di cui al presente articolo si aggiungono, ai punti ottenuti negli esami, tante unità quanti sono gli anni di anzianità computabili, calcolando per anno intero la frazione superiore a sei mesi.

Qualora, peraltro, l'anzianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, sarà attribuito al candidato avente la maggiore anzianità di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado degli altri candidati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 365.

Regolamento degli esami per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari consolari del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1924, n. 385 e concernente l'ordinamento e le attribuzioni dei commissari consolari;

Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo *A*;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 832, concernente il ruolo dei commissari consolari;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari consolari del Ministero degli affari esteri sono banditi con appositi decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Essi si svolgono secondo le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 2.

I bandi dei concorsi e degli esami sono pubblicati nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Diretta comunicazione ne viene data a tutti i funzionari che si trovino nelle condizioni prescritte per potervi partecipare.

Gli aspiranti devono farne domanda al Ministero entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale del rispettivo bando.

Per i funzionari in servizio presso sedi diplomatiche e consolari, la domanda deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di dieci giorni, al capo della Rappresentanza diplomatica da cui gli interessati dipendono, per l'inoltro al Ministero.

Le domande dei candidati in servizio presso l'Amministrazione centrale, presso organismi internazionali o altrove, devono essere presentate direttamente al Ministero.

I candidati eventualmente fuori sede devono indicare dove possano esser fatte loro le comunicazioni relative.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 4° ed è composta di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6°, di un consigliere di Stato e di un professore di Università, di ruolo o fuori ruolo.

Alla Commissione possono essere aggregati quali esperti per le lingue straniere professori ordinari o straordinari o incaricati nelle Università, ovvero professori ordinari di Istituti di istruzione media.

Segretario della Commissione è un funzionario di gruppo *A* del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore all'8°.

Art. 4.

L'esame di concorso per merito distinto comprende quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto internazionale, istituzioni di diritto civile e commerciale, diritto costituzionale, amministrativo e del lavoro;

b) contabilità generale dello Stato;

c) economia politica e scienze delle finanze;

d) svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con l'uso del vocabolario.

La prova orale, oltre che sulle stesse materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

1) storia moderna e geografia politica ed economica;

2) conversazione in lingua francese o in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Alle prove scritte e a quella orale, vertenti sulla contabilità generale dello Stato, è dato carattere pratico e diretto riferimento alle funzioni ed attribuzioni della carriera dei commissari consolari.

Art. 5.

L'esame di idoneità comprende tre prove scritte ed una orale: le prove scritte vertono sulle materie indicate alle lettere *a*), *b*), e *d*) dell'articolo precedente, e la prova orale verte, oltre che sulle materie dell'esame scritto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del medesimo articolo.

Art. 6.

Le prove di esame hanno luogo nelle sedi indicate nel bando di concorso.

La durata massima di ciascuna prova scritta è fissata in otto ore. Per le prove di lingua straniera la durata massima è fissata in sei ore.

Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, la diramazione dei temi può essere fatta anche per telegramma.

Art. 7.

Il coefficiente relativo all'anzianità, agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è fissato dal Consiglio di amministrazione in base alle informazioni ed agli atti comunicati al Consiglio dall'Ufficio del personale.

Per la valutazione del coefficiente di anzianità di cui al presente articolo si aggiungono, ai punti ottenuti negli esami, tante unità quanti sono gli anni di anzianità computabili, calcolando per anno intero la frazione superiore a sei mesi.

Qualora, peraltro, l'anzianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, sarà attribuito al candidato avente la maggiore anzianità di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado degli altri candidati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 153. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1955, n. 366.

Regolamento del concorso per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, sull'istituzione del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente del Ministero degli affari esteri sono banditi con apposito decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Ai concorsi possono partecipare i funzionari di grado 9° dello stesso ruolo con sei anni di servizio complessivo di ruolo da valutare ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Diretta comunicazione ne viene data a tutti i funzionari che si trovino nelle condizioni prescritte per potervi partecipare.

Gli aspiranti devono farne domanda al Ministero entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale del bando di concorso.

Per i funzionari in servizio presso sedi diplomatiche e consolari, la domanda deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di dieci giorni, al capo della Rappresentanza diplomatica da cui gli interessati dipendono, per l'inoltro al Ministero.

Le domande dei candidati in servizio presso l'Amministrazione centrale, presso organismi internazionali o altrove, devono essere presentate direttamente al Ministero.

I candidati eventualmente fuori sede devono indicare dove possano esser fatte loro le comunicazioni relative.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 4° ed è composta di tre funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6° e di un consigliere di Stato. Per le lingue straniere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti in Istituti governativi o nell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e funzionari del Ministero degli affari esteri di grado superiore all'8°.

Segretario della Commissione è un funzionario di gruppo *A* del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore all'8°.

Art. 4.

I titoli speciali di servizio di cui all'art. 4 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, sono:

a) la qualità del servizio;

b) la prolungata permanenza nelle sedi disagiate determinate o da determinarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 862, modificato dall'art. 18 della legge 13 febbraio 1952, n. 106;

c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso per l'ammissione in carriera e da quella prevista dalla lettera *b*) del successivo art. 5;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del funzionario.

Art. 5.

Le prove di esame consistono:

a) in una traduzione dall'italiano nella lingua nella quale il funzionario ebbe a superare l'esame di ammissione in carriera e per la quale conseguì il posto in ruolo;

b) in una traduzione dall'italiano in una seconda lingua del gruppo linguistico che costituisce la specializzazione del candidato; i candidati specializzati nella lingua albanese effettueranno una traduzione dall'italiano nella lingua turca;

c) nello svolgimento, in lingua italiana, di un tema di un argomento di carattere generale e professionale, unico per tutti i concorrenti, i quali potranno svolgerlo con particolare riferimento alle conoscenze ed alle esperienze relative alla sede in cui si trovano, ed eventualmente a quelle in cui hanno prestato servizio, ed alle funzioni esercitate.

Art. 6.

Le prove di esame hanno luogo nelle sedi indicate nel bando di concorso.

La durata massima di ciascuna prova scritta è fissata in otto ore. Per le prove di lingua straniera la durata massima è fissata in sei ore.

Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, la diramazione del tema e dei testi delle traduzioni può essere fatta anche per telegramma.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice dispone di 30 punti per la valutazione del tema, di 15 punti per la valutazione di ciascuna delle due traduzioni, di 30 punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 del presente decreto e di 10 punti per ognuno dei titoli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del citato articolo.

Per conseguire l'idoneità il funzionario deve raggiungere almeno 40 punti nelle prove d'esame e almeno 20 punti nella valutazione del servizio prestato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4. Qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto così ottenuto si aggiungono i punti di cui il candidato può eventualmente beneficiare in base ai titoli speciali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dello stesso art. 4.

La Commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito basata sui punti ottenuti dai candidati riconosciuti idonei.

Tale graduatoria è approvata con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 8.

Le promozioni al grado 8° sono conferite ai funzionari che conseguono l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1954.

Autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1954-55 salariati temporanei.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che per le esigenze dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste si rende necessario avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1954-55 dell'opera di n. 188 salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il Ministero dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1954-55 n. 188 salariati temporanei di cui 24 ascritti alla 1ª categoria (specializzati).

La spesa relativa graverà sul cap. 14 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e le foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1954
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 208

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1955.

Integrazione del Comitato tecnico centrale per la omologazione delle macchine agricole.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 18 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1954, n. 275, con il quale viene prevista la istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un Comitato tecnico per la omologazione delle macchine agricole;

Riconosciuta l'opportunità di integrare la composizione del Comitato tecnico centrale per la omologazione delle macchine agricole con la inclusione di altri quattro esperti fra gli specialisti della materia;

Decreta:

Il numero degli esperti, facenti parte del Comitato tecnico centrale per la omologazione delle macchine agricole, previsto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 18 novembre 1954, è elevato da cinque a nove.

Roma, addì 27 aprile 1955

Il Ministro: MEDICI

(2456)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1955.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Torino per l'anno 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Torino;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Torino per l'anno 1955 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Franco dott. Giuseppe; 2) Zaaruolo avv. Domenico; 3) Rattalino rag. Giuseppe; 4) Feyles dott. Rino; 5) Morello Giuseppe; 6) Occhetti Nello; 7) Governa Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Tessore Ottavio; 2) De Maria Teresio; 3) Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 138, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzallo (Ragusa), di un mutuo di L. 4.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2443)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterosso Almo (Ragusa), di un mutuo di L. 4.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2444)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea (Messina), di un mutuo di L. 1.155.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2414)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina), di un mutuo di L. 3.545.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2415)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Valguarnera (Enna), di un mutuo di L. 16.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2425)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza (Catania), di un mutuo di L. 1.525.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2426)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capaci (Palermo), di un mutuo di L. 1.725.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2413)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina), di un mutuo di L. 43.370.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2417)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Malvagna (Messina), di un mutuo di L. 1.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2419)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 111, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lipari (Messina), di un mutuo di L. 18.920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2420)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaggi (Messina), di un mutuo di L. 2.610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2421)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villarosa (Enna), di un mutuo di L. 34.420.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2424)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania), di un mutuo di L. 71.970.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2427)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 103, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siculiana (Agrigento), di un mutuo di L. 9.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2431)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento), di un mutuo di L. 4.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2432)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 102, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta), di un mutuo di L. 40.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2430)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta), di un mutuo di L. 51.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2429)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina), di un mutuo di L. 41.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2416)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Malvagna (Messina), di un mutuo di L. 1.275.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2418)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bova (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 8.543.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2434)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cassino

Con decreto Ministeriale 3 maggio 1955, n. 937, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cassino, approvato con decreto Ministeriale 21 novembre 1946, e prorogato con i decreti Ministeriali 20 novembre 1948 e 20 novembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 21 novembre 1956.

(2359)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
	—	—	—
Borsa di Bologna	624,80	632,50	145,75
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,85	631,50	145,75
» Milano	624,88	633 —	145,76
» Napoli	624,80	631,50	145,70
» Palermo	624,85	633,05	145,75
» Roma	624,88	633,125	145,77
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,86	—	145,70
» Venezia	624,85	632,25	145,76

Media dei titoli del 12 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,625
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,60
Id. 5 % 1936	92,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	633,06
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cuneo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 24 dicembre 1953, n. 52201, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cuneo al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cuneo al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:
Lombardi dott. Michele, medico provinciale;
Azzi prof. Azzo, docente in igiene;
Bastai prof. Pio, docente in clinica medica;
Comino dott. Edmondo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Di Franco dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2311)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 18 febbraio 1954, n. 4966, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;
Pellizzari prof. Carlo, direttore della Scuola ostetrico-ginecologica di Venezia;
Murer dott. Luciano, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Dal Cin Regina, ostetrica condotta.

Segretario:
Merlino dott. Eugenio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2403)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 23 giugno 1954, n. 8354, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari è costituita come appresso:

Presidente:
Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
Ciusa prof. Riccardo, docente in chimica;
Milazzo prof. Giulio, dell'Istituto superiore di sanità;
Buogo prof. Giulio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari.

Segretario:
Ressa dott. Donato.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2309)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catania.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Catania in data 27 novembre 1954, n. 48445, con cui è stato indetto il concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catania è costituita come appresso:

Presidente:

Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Petragnani prof. Giovanni, docente in igiene;
Aiello prof. Tommaso, docente in chimica;
Di Stefano prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Chindemi dott. Ascenzio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni.

Segretario:

Lo Mastro dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2307)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 28 dicembre 1954, n. 23133, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio è costituita come appresso:

Presidente:

Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Giovanardi prof. Augusto, docente in igiene;
Redaelli prof. Piero, docente in anatomia patologica;
Negri prof. Rodolfo, dell'Istituto superiore di sanità;
Bianchi prof. Luigi, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia.

Segretario:

Busacca dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2377)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a venticinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-45 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-45;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2164/12106 del 4 febbraio 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque (25) posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

Nella domanda, redatta su carta bollata da L. 200, gli aspiranti debbono indicare il proprio cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita. Coloro che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo 6 del presente decreto, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa i candidati debbono dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto ove il diploma è stato conseguito nonchè la data del conseguimento stesso;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'eventuale qualità di dipendente statale con la specificazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione dell'eventuale partecipazione a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito, nonchè l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza venisse loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dell'attestato di licenza di scuola media di 1° grado o di titolo equipollente.

Art. 6.

Per partecipare al concorso suddetto gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Pertanto:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato modello 69 in bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili al proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od a infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale

o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono. o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovrano produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione.

Tale documento non sarà valido se rilasciato in data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo, dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Pertanto i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno produrre, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) il titolo di studio di cui al precedente art. 5, in originale od in copia autentica notarile;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 6.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4 ultimo comma del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli alunni d'ordine da adibirsi a mansioni di ufficio (gruppo I della tabella allegata al decreto Ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908);

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari, riportante nell'apposito specchietto le risultanze delle eventuali benemerenze di guerra.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui all'art. 8, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, fornita di bollo per L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui all'art. 8, lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 100) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono tenuti a produrre i documenti comprovanti tale qualità.

Art. 10.

Tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) senza riserve, entro i termini previsti dagli articoli 7 ed 8 del presente decreto. Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 100). In tal caso, il concorrente indicherà l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro il termine che verrà loro comunicato.

I candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno potranno — ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 — produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati stessi debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie conformi dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti, che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 12.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio. Tale documento dovrà essere legalizzato;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte obbligatorie ed una prova orale, oltre una prova facoltativa di stenografia.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova facoltativa di stenografia.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un funzionario del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 7°, membro;

un professore insegnante stenodattilografia;

un funzionario appartenente ai ruoli di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale suddetto, segretario.

Art. 16.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno riportato la sufficienza nella prova facoltativa di stenografia la Commissione attribuirà una votazione aggiuntiva da un minimo di punti 0,40 ad un massimo di punti 2.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente la prova facoltativa di stenografia.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 17.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, invece, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° del personale di gruppo *C* e le indennità spettanti per legge.

Art. 20.

Le prove di esame si svolgeranno in conformità del seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) composizione di lingua italiana;

2) prova di dattilografia;

3) le prime dieci righe della composizione serviranno come saggio di calligrafia;

4) prova facoltativa di stenografia.

B) *Prova orale*:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) nozioni elementari di statistica;

6) elementi di storia d'Italia, dal 1821 ai giorni nostri;

7) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 aprile 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Registro n. 60 bilancio Trasporti, foglio n. 174

(2401)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, ed aumento da venti a quaranta del numero dei posti messi a concorso.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1954, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1954, registro n. 9 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191);

Visto la nota n. 35441/12106 del 19 agosto 1952, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'espletamento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui agli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1954, è prorogato al 10 agosto 1955.

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso da venti è elevato a quaranta.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1955
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 143. — RAPISARDA

(2462)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte relative al concorso per il reclutamento straordinario di trecento sottotenenti in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1954, col quale sono stati indetti concorsi per il reclutamento straordinario di trecento sottotenenti in servizio permanente dell'Esercito da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte dei concorsi di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento straordinario di trecento sottotenenti in servizio permanente, da trarsi dagli ufficiali di complemento, indetti con decreto Ministeriale 2 ottobre 1954, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 6 e 7 giugno 1955.

Roma, addì 6 maggio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

(2466)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953, bandito con decreto prefettizio n. 962 Div. 3ª san., in data 15 gennaio 1953;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/13969 del 13 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 in data 1° febbraio 1955, incaricata dell'espletamento del concorso sopradistinto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1.	Papandrea Ennio	punti	59,080	su 100
2.	Soigiu Giovanni	»	58,614	»
3.	Bua Tommaso	»	57,879	»
4.	Sari Gerolamo	»	56,837	»
5.	Farina Luigi	»	56,264	»
6.	Fadda Antonio Baingio	»	54,937	»
7.	Santini Pio	»	54,446	»
8.	Pisanu Antonio	»	52,788	»
9.	Sannia Giuseppe	»	51,805	»
10.	Cattari Saverio Salvatore	»	51,583	»
11.	Perella Raffaele	»	51,478	»
12.	Sulis Agostino	»	50,574	»
13.	Guiso Giuseppe	»	50,480	»
14.	Marchi Giampaolo	»	49,525	»
15.	Banchini Otello	»	49,312	»
16.	Meloni Giovanni	»	49,009	»
17.	Carboni Giuseppe	»	48,934	»
18.	Biddau Francesco	»	48,702	»
19.	Marras Francesco	»	48,296	»
20.	Mele Giovanni	»	48,174	»
21.	Melis Domenico	»	48,149	»
22.	Simula Rinaldo	»	48,014	»
23.	Fraghì Peppino	»	47,833	»
24.	Vacca Quinto	»	47,782	»
25.	Gallus Mario	»	47,629	»
26.	Murgia Enrico	»	47,429	»
27.	Scaduto Diego	»	47,357	»

28. Negro Domenico	punti	47,296	su 100
29. Flumene Antonio	»	47,238	»
30. Massidda Michele	»	47,147	»
31. Cuneo Carlo	»	46,916	»
32. Espa Giampiero	»	46,791	»
33. Porcheri Pietro	»	45,950	»
34. Manca Antonio Andrea	»	45,919	»
35. Lambroni Francesco	»	45,833	»
36. Piras Annibale	»	45,822	»
37. Buia Cirillo	»	45,630	»
38. Pirisi Bacchisio	»	45,581	»
39. Delitala Giovanni	»	45,353	»
40. Sanna Francesco Antonio	»	45,112	»
41. Pirari Mario	»	45,066	»
42. Flore Sebastiano	»	44,934	»
43. Atzeni Giuseppe	»	44,756	»
44. Mureddu Francesco	»	44,533	»
45. Uleri Giovanni	»	44,524	»
46. Cabiddu Giuseppe	»	44,166	»
47. Cotza Fulvio	»	43,839	»
48. Peana Salvatore	»	43,770	»
49. Cabras Giorgio	»	43,573	»
50. Murineddu Marino	»	43,464	»
51. Pala Piero	»	43,333	»
52. Virdis Siro	»	43,097	»
53. Satolli Ercole	»	42,972	»
54. Allegra Giuseppe	»	42,967	»
55. Lintas Giovanni	»	42,846	»
56. Giubilei Mario	»	42,801	»
57. Guerrieri Salvatore	»	42,384	»
58. Tappari Antonio	»	41,839	»
59. Garippa Graziano	»	41,764	»
60. Zimarino Ettore	»	41,666	»
61. Perinu Giovanni	»	41,282	»
62. Campisi Stefano	»	41,236	»
63. Migliarini Camillo	»	41,179	»
64. Benetti Ferruccio	»	41,140	»
65. Realdon Valente	»	40,833	»
66. Panai Giovanni	»	40,212	»
67. Rinaldi Giuseppe	»	40,205	»
68. Di Pierro Raffaele	»	39,999	»
69. Monda Mario	»	39,541	»
70. Di Bella Calogero	»	39,166	»
71. Saba Vittorio	»	39,092	»
72. Alberti Salvatore	»	39,065	»
73. De Leo Salvatore	»	38,333	»
74. Giurazzi Luigi	»	38,333	»
75. De Simone Franco	»	37,625	»
76. Mangiameli Antonio	»	36,864	»
77. Tempesta Francesco	»	36,666	»
78. Gangi Chimenti Giuseppe	»	36,114	»
79. Gabriele Guido	»	35,833	»
80. Lo Piano Ennio	»	35,833	»
81. Marchetti Giorgio	»	35,000	»
82. Famiglietti Remigio	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 21 aprile 1955

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953, bandito con decreto prefettizio n. 962, in data 15 gennaio 1953;

Visti gli atti del concorso stesso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Papandrea dott. Ennio: Bortigali-Silanus-Birori (consorzio);
2) Sotgiu dott. Giovanni: Nuoro;
3) Bua dott. Tommaso: Oliena;
4) Sari dott. Gerolamo: Isili-Gergei-Escolca-Serri (consorzio);
5) Farina dott. Luigi: Sindia-Suni (consorzio);
6) Fadda dott. Antonio Baingio: Nurri-Orroli-Villanovatulo (consorzio);
7) Pisanu dott. Antonio: Gavoi-Ollolai (consorzio);
8) Sannia dott. Giuseppe: Arzana;
9) Cattari dott. Saverio Salvatore: Aritzo-Belvì-Desulo-Gadoni (consorzio);
10) Perella dott. Raffaele: Sadali-Esterzili-Seulo (consorzio);
11) Sulis dott. Agostino: Tonara-Tiana-Ovodda (consorzio);
12) Guiso dott. Giuseppe: Meana Sardo-Atzara (consorzio);
13) Banchini dott. Otello: Escalaplano-Perdasdefogu (consorzio);
14) Meloni dott. Giovanni: Ulassai-Gairo-Osini (consorzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, verrà affisso nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 21 aprile 1955

Il prefetto: CAPPUCCIO

(2380)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.